

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 giugno 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1988, n. 38.

Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie Pag. 1

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1988, n. 39.

Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1988, n. 40.

Misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti in seguito agli eventi calamitosi dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1988, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, recante norme per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina dell'esercizio venatorio Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1988, n. 42.

Contributi straordinari ai comuni di S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Melegnano e Cerro al Lambro per il quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Melegnano. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 43.

Piano territoriale di coordinamento del parco delle Groane. Pag. 15

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1988, n. 38.

Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 27 del 6 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 3 dello statuto regionale ed in armonia con la normativa CEE, con le leggi e le iniziative dello Stato, ed in particolare con la legge 30 dicembre 1986, n. 943, concernente «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine», promuove iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie.

2. La presente legge opera nei confronti degli immigrati che provengono da Paesi extracomunitari e dimorano nel territorio regionale.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli artisti ed i professionisti che soggiornano in Lombardia per un breve periodo;
- c) i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.

4. La Regione, nell'ambito ed in attuazione delle leggi regionali che regolano le singole materie di sua competenza, assicura agli immigrati l'effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro e alle prestazioni sociali e sanitarie, in mantenimento dell'indennità culturale, la formazione professionale e la disponibilità dell'abitazione, promuovendo altresì forme di partecipazione, solidarietà e tutela e agevolandone l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive.

5. In sede di revisione della legislazione in vigore, la Regione dispone per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, sentito il parere della consulta di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Iniziative

1. La giunta regionale predispose ed attua, in via diretta e sentito il parere della consulta regionale di cui al successivo art. 3, un programma annuale delle iniziative a favore degli immigrati extracomunitari, ai sensi delle direttive contenute nel piano regionale di sviluppo e in conformità ai corrispondenti interventi previsti nei piani e programmi di settore, nonché alle rispettive disponibilità dei bilanci regionali, approvati dal consiglio regionale a norma delle leggi vigenti.

2. Tali iniziative riguardano:

a) la verifica periodica dell'entità del fenomeno immigratorio nei suoi aspetti demografici, sociali e culturali;

b) l'osservazione del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta di lavoratori immigrati, e la loro informazione, ai fini dell'espletamento delle competenze nelle materie proprie della Regione e, in particolare, in materia di formazione, riqualificazione e inserimento al lavoro, nonché ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito della commissione regionale per l'impiego, in conformità alle direttive del Ministro del lavoro, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

c) le iniziative culturali e sociali a favore degli immigrati e delle loro famiglie e, in particolare, quelle atte all'apprendimento della lingua italiana ed all'inserimento sociale, nonché la promozione della conoscenza della cultura delle comunità di immigrati tra i cittadini lombardi;

d) l'estensione dei servizi a favore degli immigrati e delle loro famiglie, al fine di assicurare loro l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, preservandone l'identità nazionale, etnica e linguistica e di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza tra gli stranieri ed i cittadini italiani, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione degli operatori sociali stranieri;

e) le iniziative sociali volte all'orientamento scolastico, al diritto allo studio, alla formazione professionale e alla riqualificazione degli immigrati, nonché al loro inserimento nell'ambiente di vita e lavoro, in attuazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 concernente «Legge-quadro in materia di formazione professionale»;

f) le iniziative a favore degli studenti, in attuazione delle leggi regionali sul diritto allo studio, con particolare riferimento all'istruzione universitaria, nonché le iniziative volte all'inserimento ed al sostegno scolastico e formativo dei figli degli immigrati nonché al riconoscimento da parte dello Stato italiano dei titoli di studio conseguiti dagli immigrati stessi all'estero;

g) le iniziative rivolte alla diffusione di notizie e di informazioni sulla legislazione regionale e nazionale in materia di immigrazione straniera, sui servizi pubblici e sulle associazioni private che operano a favore degli immigrati stranieri;

h) le iniziative nelle materie di propria competenza, volte al reinserimento degli immigrati nei Paesi di origine, anche mediante convenzioni con altri enti locali ed organizzazioni private, ai fini del terzo comma dell'art. 9, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 ed in conformità all'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

i) le prestazioni di servizi agli immigrati ed alle loro famiglie, tendenti a favorire la disponibilità di abitazioni, a rendere effettivo il diritto all'assistenza sanitaria ed ai servizi sociali previsti per i cittadini lombardi;

l) le iniziative specifiche per la promozione culturale e l'inserimento sociale delle donne immigrate, con particolare riferimento alla tutela della maternità;

m) le iniziative a tutela dei minori;

n) le iniziative a favore degli handicappati;

o) le iniziative a favore degli anziani.

3. Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte in collaborazione con i Ministeri competenti, con altre Regioni, enti locali, amministrazioni pubbliche, enti privati, associazioni e consulte locali, istituite ai sensi dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

4. Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività all'estero, la Regione promuoverà l'intesa con il Governo nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

5. Per quanto attiene alle condizioni economiche ed allo stato di bisogno richiesti per la fruizione dei servizi sociali, si applicano agli immigrati extracomunitari le disposizioni di legge vigenti e dei rispettivi provvedimenti attuativi.

6. Il settore coordinamento per l'occupazione e le attività produttive della giunta regionale, oltre all'attuazione delle iniziative di sua competenza, provvede al coordinamento delle iniziative di cui al presente articolo, quali che siano i settori dell'amministrazione regionale competenti per i singoli campi di intervento, mediante una specifica struttura organizzativa, da istituirsi ai sensi della normativa in vigore sull'organizzazione della giunta regionale.

Art. 3.

Consulta regionale

1. È istituita la consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari in Lombardia, quale organo di consultazione e di partecipazione.

2. La consulta regionale è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta dall'assessore al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive; la consulta designa uno o più vicepresidenti ed è composta:

a) da n. 11 immigrati extracomunitari in rappresentanza delle rispettive collettività più rappresentative in Lombardia, già costituite in forma associativa, tra i quali almeno un rappresentante degli studenti;

b) da n. 7 rappresentanti delle associazioni che svolgono con continuità servizi a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;

c) da n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dai rispettivi organi;

d) da n. 4 rappresentanti dei patronati maggiormente rappresentativi a carattere nazionale aventi una sede nella regione e che si occupano dell'assistenza ai lavoratori extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;

e) da n. 5 rappresentanti dei datori di lavoro dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) da n. 1 rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione (URLMO), designato dal dirigente dello stesso;

g) da n. 2 rappresentanti dei comuni della Lombardia designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI), tenuto conto anche delle consulte locali, istituite ai sensi dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

h) da n. 1 rappresentante delle province della Lombardia, designato dall'unione regionale delle province lombarde (URPL);

3. Per ogni membro effettivo dalla consulta è nominato un supplente.

4. Le designazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le eventuali successive integrazioni.

5. La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e la consulta di cui al precedente primo comma, definisce specifiche modalità di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, da attuarsi anche mediante intese tra le associazioni delle diverse collettività interessate.

6. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune della consulta stessa.

Art. 4.

Funzionamento della consulta

1. La consulta regionale per i problemi dei lavoratori stranieri extracomunitari in Lombardia è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro novanta giorni dall'insediamento della giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del consiglio regionale.

2. Le modalità di funzionamento della consulta sono determinate con deliberazione della giunta regionale.

3. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale designato dall'assessore al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive.

4. Alle riunioni della consulta partecipano i funzionari regionali del comitato tecnico di cui al successivo art. 5, esperti nei problemi e nelle materie oggetto di esame.

5. La consulta ha il compito di esprimere pareri per l'adozione di interventi e di iniziative di cui agli articoli precedenti; la consulta è chiamata inoltre ad esprimere il proprio parere su iniziative e provvedimenti formulati dai singoli settori della giunta regionale sui problemi degli immigrati extracomunitari.

6. La consulta si avvale del comitato tecnico di cui al successivo art. 5 e può articolarsi in gruppi di lavoro in relazione alle singole materie trattate.

7. La consulta di cui al precedente articolo e la consulta regionale dell'emigrazione di cui all'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 concernente «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie» possono essere convocate in sede congiunta.

Art. 5.

Comitato tecnico-interdisciplinare

1. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito della predisposizione delle iniziative regionali di cui al precedente art. 2, è istituito il comitato tecnico-interdisciplinare per gli immigrati extracomunitari in Lombardia.

2. Il comitato è presieduto dall'assessore al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive o da un suo delegato, ed è composto:

a) da 10 funzionari regionali dei seguenti settori:

- a1) coordinamento per l'occupazione e le attività produttive;
- a2) coordinamento per i servizi sociali;
- a3) assistenza;
- a4) cultura ed informazione;
- a5) sanità ed igiene;
- a6) lavori pubblici ed edilizia residenziale;
- a7) istruzione e formazione professionale;
- a8) industria e artigianato;
- a9) commercio e turismo, industria alberghiera e sport;
- a10) agricoltura e foreste;

b) da n. 3 funzionari o esperti, rappresentanti degli enti locali, maggiormente interessati al fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria, scelti dalla giunta regionale, previa intesa con l'ANCI;

c) da n. 2 funzionari o esperti dell'amministrazione statale, nominati dal commissario del governo;

d) da n. 5 esperti di diritto internazionale, economia e lavoro, assistenza sociale, sociologia e formazione professionale, scelti dalla giunta regionale.

3. Le funzioni di segretario del comitato tecnico sono svolte dal segretario della consulta regionale di cui al terzo comma del precedente art. 4.

4. Il comitato tecnico ha sede presso il settore coordinamento per l'occupazione e le attività produttive.

Art. 6.

Contributi regionali straordinari

1. Ai sensi delle norme in vigore, le iniziative socio-assistenziali a favore degli immigrati extracomunitari sono di competenza dei comuni e degli enti responsabili dei servizi di zona (ERZ).

2. Allo scopo di provvedere alle necessità più urgenti che si manifestano nelle comunità in cui più rilevante si presenta il fenomeno immigratorio, la giunta regionale, su proposta della consulta regionale per l'immigrazione, approva annualmente il piano di riparto di contributi straordinari destinati ai comuni, consorzi di comuni ed ERZ che ne facciano richiesta, entro il 15 novembre di ciascun anno, sulla base di appositi progetti, per l'istituzione o il potenziamento rispettivamente dei servizi sociali e assistenziali e dei servizi secondo le finalità della presente legge.

3. Ai fini della concessione dei contributi, la giunta regionale tiene conto prioritariamente della rilevanza del fenomeno immigratorio, nonché delle disponibilità finanziarie dell'ente richiedente.

4. Gli enti assegnatari dei contributi straordinari di cui al precedente secondo comma debbono presentare un rendiconto sull'impiego delle somme ricevute, unitamente alla relativa documentazione contabile, e, su richiesta della giunta regionale, debbono fornire le informazioni ed i dati statistici riguardanti l'attività svolta.

Art. 7.

Interventi straordinari nel settore abitativo

1. La Regione concede contributi straordinari ai comuni, consorzi di comuni, enti morali pubblici e privati per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazioni degli immigrati extracomunitari.

2. I soggetti beneficiari, di cui al comma precedente presentano alla giunta regionale richiesta di contributo entro il 30 settembre di ciascun anno con apposita documentazione relativa al progetto di risanamento igienico-sanitario degli alloggi interessati all'intervento.

3. La giunta regionale sulla base delle domande presentate e tenendo conto prioritariamente delle necessità più urgenti rapportate all'entità del fenomeno immigratorio, nonché alla fattibilità del progetto, approva annualmente, sentito il comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 5, il piano di riparto dei contributi straordinari.

4. L'erogazione del contributo viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, come segue:

a) 75% del contributo assegnato ad avvenuta esecutività della deliberazione del piano di riparto;

b) il restante 25% verrà corrisposto all'atto di presentazione di idonea documentazione attestante l'esecuzione dei lavori di risanamento di cui al progetto ammesso al contributo.

Art. 8.

Promozione dell'associazionismo

1. La Regione riconosce la rilevanza e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano a favore degli immigrati extracomunitari in Lombardia, nonché delle associazioni costituite dagli immigrati stessi.

2. La giunta regionale concede sovvenzioni alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni aventi sede nella Regione ed alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni a carattere nazionale aventi una sede nella Regione, che operano con carattere di continuità a favore degli immigrati e delle loro famiglie, nonché alle associazioni costituite dagli immigrati stessi.

3. Per ottenere le sovvenzioni, le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al comma precedente debbono avanzare domanda corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo dello statuto;

b) documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività svolte nei confronti degli immigrati.

4. Contestualmente alla domanda deve essere presentato il programma corredata da preventivo di spesa, delle iniziative per le quali si chiede la sovvenzione.

5. La concessione delle sovvenzioni è disposta dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle domande presentate entro il 15 novembre di ciascun anno; il riparto deve tenere conto prioritariamente dell'attività svolta a favore delle collettività straniere.

6. I beneficiari delle sovvenzioni di cui al presente articolo presentano, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'attività svolta e il rendiconto delle spese sostenute unitamente alla relativa documentazione contabile.

7. L'amministrazione regionale effettua periodici accertamenti sul corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo.

Art. 9.

Convenzioni

1. Per l'attuazione a favore degli immigrati extracomunitari delle iniziative di cui al precedente art. 2, la Regione può stipulare con enti pubblici e privati apposite convenzioni.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge il programma annuale delle iniziative di cui al precedente art. 2 viene attuato dalla giunta in conformità a specifici criteri e priorità approvati dal consiglio regionale.

2. Sempre in sede di prima applicazione della presente legge la giunta regionale costituisce la consulta regionale di cui al precedente art. 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa sulla base di criteri diretti all'individuazione della rappresentanza di cui alle lettere a) e b) del secondo comma di suddetto articolo.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai precedenti artt. 6, 7 e 8 le domande degli enti interessati devono pervenire alla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata:

a) la spesa di L. 50.000.000, per le iniziative dirette della Regione previste dal precedente primo e secondo comma dell'art. 2;

b) la concessione di contributi straordinari pari a lire 100.000.000, per le finalità di cui al precedente primo e secondo comma dell'art. 6, di cui:

b1) L. 50.000.000 a favore dei comuni e consorzi di comuni per interventi di carattere socio-assistenziale;

b2) L. 50.000.000, a favore degli ERZ per gli interventi di carattere sanitario;

c) la concessione di contributi in capitale di carattere straordinario, pari a L. 300.000.000, per le finalità previste dall'art. 7, di cui L. 150.000.000, ai comuni, consorzi di comuni, enti morali pubblici e L. 150.000.000, ad enti morali privati;

d) la spesa di L. 50.000.000, per la concessione di sovvenzioni di cui al precedente secondo comma dell'art. 8, alle associazioni, enti ed istituti a carattere regionale e/o nazionale con sede nella regione.

2. Al finanziamento degli oneri pari a L. 500.000.000, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione, per pari importo, delle dotazioni finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

3. Alla determinazione della spesa di cui alle lettere a), b) e d) del precedente primo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio dei componenti degli organismi previsti dagli artt. 3, 4 e 5, si provvede mediante utilizzo dei fondi stanziati al cap. 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

5. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) cap. 1.3.1.3.1.2319 «Spese per gli interventi diretti della Regione a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

b) cap. 1.3.1.3.1.2321 «Contributi straordinari ai comuni e consorzi di comuni per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e loro famiglie», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 50.000.000;

c) cap. 1.3.1.3.1.2322 «Contributi straordinari agli enti responsabili di zona per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi sanitari a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e loro famiglie», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

d) cap. 1.3.1.3.1.2323 «Contributi alle associazioni, enti ed istituzioni a carattere regionale e/o nazionale con sede nella regione operanti con carattere di continuità a favore dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie e delle associazioni costituite da lavoratori extracomunitari», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

e) cap. 1.3.1.3.1.2583 «Contributi in capitale ai comuni, consorzi di comuni ed enti morali pubblici per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazioni di immigrati extracomunitari», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150.000.000;

f) cap. 1.3.1.3.1.2584 «Contributi in capitale ad enti morali per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di immigrati extracomunitari», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150.000.000.

Art. 12.

Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 luglio 1988

TABACCI

(Approvata del consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 giugno 1988 prot. n. 20702/1356).

89R0051

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1988, n. 39.

Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 27 del 6 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lombardia al fine di far fronte ad esigenze di ricettività derivanti dallo svolgimento dei campionati mondiali di calcio nell'anno 1990, promuove l'incremento della ricettività turistica ad uso alberghiero nel comune di Milano e ad uso extralberghiero nel comune di Milano e nei comuni confinanti.

Art. 2.

Predisposizione dei progetti

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 possono essere predisposti progetti edilizi, finalizzati alla realizzazione di nuove strutture, al recupero di immobili dismessi e all'ampliamento di strutture esistenti ed in esercizio.

Art. 3.

Presentazione dei progetti edilizi

1. Entro e non oltre i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati presentano progetti edilizi al comune competente per territorio ed alla giunta regionale, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti norme regolamentari comunali per la presentazione delle domande di concessione edilizia ed in ogni caso corredati della seguente documentazione:

a) atto probante la disponibilità degli immobili interessati dagli interventi, ovvero l'assenso del proprietario degli immobili stessi se diverso dal richiedente;

b) estratto dello strumento urbanistico generale, vigente ed adottato, con precisazione da richiedente se l'opera sia compatibile o meno con le norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel comune interessato;

c) schema planivolumetrico in scala non inferiore a 1 ÷ 500;

d) relazione tecnica con indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di quelle progettate;

e) piani di fattibilità e relativo piano finanziario comprovante la realizzabilità dell'opera sotto il profilo tecnico ed economico entro il 31 maggio 1990.

2. Entro e non oltre i successivi trenta giorni il comune esprime il proprio parere, vincolante se espresso, trasmettendolo alla giunta regionale.

3. Qualora le opere ricadano in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, i progetti dovranno essere corredati altresì dalla documentazione prevista per le domande di autorizzazione di cui alla predetta legge.

Art. 4.

Ammissibilità dei progetti edilizi

1. La giunta regionale valuta l'ammissibilità dei progetti edilizi cui al precedente art. 3 sulla base del seguente requisito essenziale:

a) nel caso di nuova realizzazione che abbiano una capacità ricettività superiore alle seguenti soglie:

a1) alberghi superiori a 200 posti letto;

a2) motels superiori a 100 posti letto;

a3) ostelli superiori a 100 posti letto;

a4) complesso ricettivo all'aria aperta superiore a 400 posti letto;

b) nel caso di ampliamento di strutture esistenti ed in esercizio che elevino la capacità ricettiva sino alle soglie di cui alle precedenti lettere a1; a2; a3; a4, oppure che aumentino la capacità ricettiva dell'esistente da un minimo del 10% ad un massimo del 100% e/o che l'ampliamento si riferisca all'introduzione di nuovi servizi strutturali e/o ad un aumento della superficie utile necessaria per migliorare la qualità architettonica dell'edificio.

2. Ogni singolo progetto ai fini sempre dell'ammissibilità, deve possedere inoltre almeno due delle seguenti caratteristiche:

a) che insista su aree interne al perimetro del entro edificato nel caso di interventi riferiti ad albergo;

b) che non crei fabbisogno di standards esterni all'area oggetto dell'intervento stesso;

c) che migliori la qualità urbanistica dell'area circostante;

d) che valorizzi eventuali beni ambientali e monumentali esistenti;

e) che rivesta carattere di esemplarità con riguardo all'adozione di nuove tecnologie.

Art. 5.

Approvazione dell'elenco dei progetti edilizi

1. La giunta regionale entro e non oltre i trenta giorni successivi alla trasmissione del parere comunale approva l'elenco dei progetti edilizi con provvedimento motivato circa:

a) l'intervenuto parere del comune;

b) l'eventuale assenso al progetto pur in carenza del parere del comune;

c) la concessione alla deroga, nel caso di non conformità edilizia e/o urbanistica del progetto, riconoscendosi all'intervento il carattere di opera di interesse generale. A tal fine, dette opere sono considerate edifici o impianti di interesse pubblico e la concessione edilizia in deroga può essere rilasciata anche in assenza di espressa previsione del regolamento edilizio o delle norme attuative del piano regolatore.

2. L'approvazione da parte della giunta regionale dell'elenco dei progetti edilizi ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e l'attuazione non richiede preventivo inserimento nel piano pluriennale attuativo (P.P.A.).

3. Relativamente agli edifici realizzati sulla base dei progetti approvati in conformità alla presente legge ed alle aree di pertinenza è apposto il vincolo di destinazione alberghiera.

Art. 6.

Rilascio della concessione

1. Il sindaco deve provvedere al rilascio della concessione edilizia per i progetti approvati dalla Regione entro e non oltre i trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

2. La domanda di concessione edilizia presentata ai sensi del precedente art. 3 ed attinente a progetti inseriti nell'elenco approvato dalla giunta regionale, si intende accolta qualora il sindaco non abbia comunicato il proprio provvedimento in merito entro il termine dei trenta giorni di cui al precedente comma.

3. La concessione edilizia deve comunque prevedere il termine di ultimazione dei lavori entro e non oltre la data del 30 aprile 1990.

4. Qualora i lavori non siano ultimati entro il 30 aprile 1990, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione edilizia relativamente alla parte non ultimata.

5. Nel caso di cui al precedente comma la nuova concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 luglio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 1988 e visitata dal commissario del Governo con nota del 30 giugno 1988 prot. n. 21402/1389).

89R0052

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1988, n. 40.

Misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti in seguito agli eventi calamitosi dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 27 del 6 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi a favore di lavoratori dipendenti

1. A favore dei lavoratori dipendenti di tutti i settori pubblici e privati, residenti in Lombardia ed operanti nei comuni di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 470 concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987», interessati dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di luglio, agosto e

settembre 1987 impossibilitati a presenziare nei rispettivi posti di lavoro e per i quali non opera la cassa integrazione guadagni disposta dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 «Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 recante, tra l'altro, interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessati dagli eventi alluvionali del luglio 1987», è corrisposto un contributo commisurato ai giorni di assenza e comunque non superiore all'entità del trattamento della cassa integrazione guadagni.

2. Il contributo di cui al precedente primo comma è altresì riservato ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti in territori diversi da quelli colpiti dalle calamità naturali, ivi compresi i lavoratori frontalieri e stagionali residenti nelle zone di cui al precedente primo comma, che siano stati impediti a raggiungere il luogo di lavoro a causa delle eccezionali avversità atmosferiche occorse nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

3. I contributi di cui ai precedenti primo e secondo comma sono corrisposti dai comuni di residenza degli interessati. Per l'ottenimento del contributo l'interessato deve presentare domanda motivata al comune di residenza, secondo le modalità previste dalle direttive della giunta regionale, corredata da apposita dichiarazione del datore di lavoro.

4. Ai lavoratori dipendenti di cui ai precedenti primo e secondo comma, verranno erogati contributi per i giorni di assenza lavorativa verificatisi nell'arco dei sei mesi successivi agli eventi calamitosi del luglio, agosto e settembre 1987. Detto termine può essere ulteriormente prorogato per non più di due trimestri consecutivi.

5. I benefici di cui al presente articolo non possono essere cumulati con contributi previsti, per gli stessi eventi e per gli stessi fini, da provvedimenti statali.

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. L'art. 4 (Contributi a favore di lavoratori dipendenti) della legge regionale 10 agosto 1987, n. 20 concernente «Interventi straordinari ed urgenti nei comuni della Lombardia interessati alle calamità naturali verificatesi nel luglio 1987» è abrogato.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, è autorizzata per il 1988, la concessione di contributi di parte corrente di lire 150 milioni.

2. Agli oneri, pari a lire 150 milioni, derivanti da quanto disposto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritti al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

3. In relazione a quanto disposto al precedente primo comma, agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla parte I, ambito 3, settore 1, finalità 5, attività 1, è istituito:

a1) il cap. 1.3.1.5.1.2556 «Contributi di parte corrente ai comuni da destinare ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi i frontalieri e gli stagionali, impossibilitati a presenziare nei rispettivi luoghi di lavoro in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 nei comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana e della Valcamonica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 150 milioni.

Art. 4.

Clausola di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 luglio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 maggio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1º luglio 1988 prot. n. 22801/1394).

89R0053

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1988, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, recante norme per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina dell'esercizio venatorio.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 20 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1978, n. 47

Art. 1.

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente art. 1-bis:

«Art. 1-bis (Obiettivi della conservazione della fauna selvatica). —

1. La Regione fa propri gli obiettivi generali delle direttive CEE n. 79/409 e n. 85/411 inerenti a:

a) la protezione e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei;

b) la regolamentazione delle risorse naturali, disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie, anche mediante l'utilizzo delle deroghe espressamente previste dalla direttiva n. 79/409, considerando oltre alle specie particolarmente protette anche quelle inserite nell'allegato I della direttiva stessa;

c) il divieto assoluto di caccia nelle zone del territorio della Lombardia di importanza internazionale di cui alla convenzione di Ramsar.

2. La Regione con la presente legge si prefigge l'obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della Lombardia, assicurandone la protezione, la gestione e la regolazione con le misure necessarie per la conservazione degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dai seguenti commi 3 e 3-bis:

«3. La giunta regionale e le giunte provinciali, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, quale organo consultivo a livello scientifico, e possono altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti pubblici specializzati di ricerca, delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle leggi vigenti, nonché delle associazioni ambientaliste e protezionistiche operanti nella regione.

3-bis. In caso di inosservanza da parte di una o più province dei termini a loro carico previsti dalla presente legge, o dai regolamenti emanati ai sensi della presente legge, la giunta regionale ha l'obbligo di sostituirsi ad esse nell'adozione degli atti di loro competenza; la giunta regionale nell'adozione dei predetti atti richiede parere alla competente commissione consiliare».

Art. 3.

1. Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«5. La vigilanza viene altresì esercitata dalle guardie volontarie autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza ed appartenenti alle associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute».

Art. 4.

1. L'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Piano regionale faunistico-venatorio). — 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione approva il piano regionale di tutela della fauna e di disciplina dell'attività venatoria.

2. Il piano regionale faunistico-venatorio è articolato in progetti specifici di intervento, proposti dalle province e dai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi sulla base degli indirizzi emanati dalla giunta regionale, nel quale sono previsti:

- 1) le oasi di protezione;
- 2) le zone di ripopolamento e cattura;
- 3) i centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;
- 4) i centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;
- 5) le zone per l'allenamento dei cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale;
- 6) le zone per l'addestramento e le gare dei cani anche con l'abbattimento di fauna allevata in cattività;
- 7) le aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia;
- 8) le aziende faunistiche e le aziende agro-venatorie;
- 9) il numero e la localizzazione degli osservatori ornitologici;
- 10) le specie di cui deve essere effettuato il ripopolamento;
- 11) la zona Alpi, ove esistente.

3. La zona Alpi è zona faunistica a sé stante.

4. Il piano determina comunque, in relazione alle singole situazioni provinciali, le percentuali di territorio da destinarsi ai diversi istituti di cui al precedente secondo comma ed al libero esercizio venatorio.

5. Le province e i consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi, entro il 31 marzo di ogni anno, formulano alla giunta regionale proposte per l'aggiornamento del piano.

6. Scaduti inutilmente i termini di cui al precedente quinto comma, la Regione procede ugualmente alla redazione e all'aggiornamento del piano.

7. In relazione alla consistente presenza di flora e fauna tipiche il Consiglio Regionale, su proposta della giunta regionale formulata sentite le Regioni confinanti, emana particolari disposizioni per la zona appenninica.

8. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva gli indirizzi sull'utilizzo dei terreni demaniali idonei alla salvaguardia della fauna selvatica.

9. La Regione incentiva i proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino e alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina di particolare interesse faunistico».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente art. 6-bis:

«Art. 6-bis (Rapporto agricoltura, selvaggina e cacciatori). — 1. Nel piano regionale faunistico venatorio sono previste le seguenti destinazioni del territorio agro-forestale, tenute ferme le distinzioni tra la zona faunistica delle Alpi e il restante territorio:

a) il 25% per ambiti pubblici protetti, destinati agli interventi della Regione o autorizzati dalla stessa per la tutela e l'incremento della fauna selvatica, nonché per la valorizzazione dell'ambiente, comprese le zone dei parchi o delle riserve naturali ove è vietata la caccia;

b) sino al 10%, con riferimento alle singole situazioni provinciali, secondo percentuali da computarsi separatamente, destinato ad aziende faunistiche e ad aziende agro-venatorie;

c) l'1% per zone da destinare:

c1) all'allenamento dei cani e per le gare cinofile, senza sparo;

c2) all'addestramento dei cani senza fine di lucro, con estensione da tre a dieci ettari, ove può essere effettuato anche l'abbattimento esclusivamente di fauna allevata in cattività, ad eccezione dei mesi di aprile e maggio;

d) la rimanente parte del territorio, sulla base delle singole situazioni provinciali e delle specifiche esigenze ambientali-agricole, da ripartirsi in quote destinate, di norma, alla gestione sociale della caccia ed in quote per il libero esercizio venatorio, fermo restando che anche in quest'ultima dovranno essere comunque garantiti adeguati interventi di gestione faunistica.

2. Ogni tipo di suddivisione territoriale prevista dalla presente legge si determina al netto della superficie della zona Alpi».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente art. 6-ter:

«Art. 6-ter (Coordinamento della legislazione regionale e degli interventi della Regione in materia di salvaguardia ambientale). — 1. Le disposizioni della presente legge sono coordinate con le disposizioni della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

2. Gli interventi definiti dalla presente legge sono coordinati ed integrati con gli interventi della Regione in materia di salvaguardia ambientale.

3. Le modalità e le procedure del coordinamento sono disciplinate dalla legge di approvazione del piano regionale per gli ambiti protetti e per l'articolazione del territorio agro-forestale in aree per lo svolgimento dell'attività faunistico-venatoria, di cui alla presente legge».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente art. 6-quater:

«Art. 6-quater (Ambiti protetti e misure di salvaguardia). — 1. La Regione, sulla base delle previsioni di cui al primo comma, lettera a) del precedente art. 6-bis, definisce il progetto relativo agli ambiti protetti ed il programma degli interventi relativi alle zone di protezione ed alle misure di salvaguardia ai fini della conservazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.

2. Le zone di protezione individuate dal progetto specifico sono assoggettate a regimi di tutela e a interventi finalizzati alla conservazione delle diverse specie di fauna selvatica secondo i seguenti indirizzi:

a) per tutte le specie: preservazione, mantenimento e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi alle esigenze ecologiche e con interventi mirati al ripristino dei biotopi degradati e alla formazione di nuovi;

b) per le specie particolarmente protette: individuazione e formazione di ambienti territoriali protetti, di ambiti territoriali di salvaguardia, finalizzati specificatamente alla tutela delle specie rare o minacciate da estinzione e delle specie che possono essere danneggiate da modifiche del loro ambiente naturale o che richiedano particolari misure di tutela per la specificità del loro ambiente naturale;

c) per le specie migratrici: individuazione e preservazione degli ambienti naturali in cui vivono per i periodi di riproduzione, di muta, di svernamento e di sosta.

3. Le misure di salvaguardia riguardano in particolare:

a) la prevenzione dei fenomeni e delle attività che provocano processi di degrado e di inquinamento degli ambienti naturali;

b) il divieto dell'uso di sostanze nocive e delle azioni di perturbazione che colpiscono il ciclo naturale della fauna selvatica;

c) la disciplina delle attività a fini scientifici, ricreativi e venatori nei limiti e con i vincoli determinati dalle esigenze di protezione e di tutela degli uccelli selvatici e dei loro ambienti naturali.

4. Il progetto e il programma di cui al precedente primo comma sono parte integrante del piano regionale di cui al precedente art. 6-ter, comma terzo.

5. L'aggiornamento del progetto e del programma di cui al precedente primo comma è proposto dalla giunta regionale ed è approvato dal consiglio regionale con le modalità e le procedure stabilite dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

6. La giunta regionale formula annualmente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, da trasmettersi al consiglio regionale in allegato alla proposta di aggiornamento di cui al precedente quinto comma».

Art. 8.

1. Dopo l'art. 6-*quater* della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente art. 6-*quinquies*:

«Art. 6-*quinquies* (Disposizioni di attuazione del piano). — 1. Il piano regionale, di cui al precedente art. 6-ter, comma terzo, è predisposto dalla giunta regionale ed è approvato con legge dal consiglio regionale; la legge di approvazione del piano disciplina in particolare:

a) i regimi di tutela generale e per tipologie territoriali, ai sensi delle disposizioni del precedente art. 6-*quater*, comma secondo;

b) le misure di salvaguardia ambientale, ai sensi delle disposizioni del precedente art. 6-*quater*, comma terzo;

c) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge mediante l'istituzione di un apposito fondo nel bilancio regionale per l'attività faunistico-venatoria.

2. La giunta regionale, nel progetto di piano di cui al precedente primo comma, indica in particolare:

a) gli indirizzi e le modalità di coordinamento e di integrazione della normativa e delle politiche regionali in materia di salvaguardia e di tutela dell'ambiente;

b) le misure necessarie al conseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge;

c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento e di integrazione di tutti i capitoli di spesa del bilancio regionale impegnati, a vario titolo, per le politiche di salvaguardia e di tutela ambientale e le misure per la formazione e la destinazione del fondo per l'attività faunistico-venatoria».

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1984, n. 20, è aggiunta la seguente lettera a *bis*):

«a *bis*) gli Assessori provinciali alla caccia».

2. Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1984, n. 20, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.)».

3. È abrogato il sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1984, n. 20.

4. Alla fine dell'art. 8-*bis* della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, aggiunto dalla legge regionale 31 marzo 1984, n. 20, è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Il comitato esprime i pareri di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente».

Art. 10.

1. Al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 dopo il punto «8)» è aggiunto «9)».

Art. 11.

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente art. 11-*bis*:

«Art. 11-*bis* (Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche). — 1. La giunta regionale, in sede di articolazione del servizio caccia e pesca, che con la presente legge assume la denominazione di servizio faunistico, in uffici e nuclei operativi ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 e dell'art. 17 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10, provvede alla istituzione dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche con il compito di coordinare le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica.

2. L'Osservatorio è composto da personale regionale provvisto di competenze specifiche e professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita.

3. L'Osservatorio, con competenze tecnico-scientifiche, ha come compiti prioritari:

a) mantenere sotto monitoraggio nel tempo la consistenza delle popolazioni di fauna selvatica;

b) esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali.

4. L'Osservatorio si compone di due nuclei operativi di staff:

a) nucleo operativo per le ricerche sulla avifauna migratoria, che riprende e sviluppa in parte quanto indicato nel successivo art. 20;

b) nucleo operativo per le ricerche sulla fauna stanziale con particolare riferimento alla fauna alpina ed agli endemismi regionali.

5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione anche in collaborazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con i dipartimenti di biologia delle università lombarde attraverso convenzioni, e inoltre con i servizi faunistici di altre Regioni, dipartimenti universitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i grossi carnivori, lo stambecco, i tetraonidi, i rapaci.

6. I dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, dei programmi di prelievo, nonché dell'attività di controllo della fauna selvatica.

7. L'Osservatorio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia di caccia, se delegato.

8. Il decreto determina la composizione, le responsabilità e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio».

Art. 12.

1. L'art. 16 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 16 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e le gare cinofile). — 1. Le province istituiscono le zone di cui al punto 5), secondo comma, del precedente art. 6 e alla lettera c1), primo comma del precedente art. 6-*bis*, destinate all'allenamento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione preferibilmente alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili.

2. Tali zone sono distinte in zone A e in zone B.

3. Le zone A hanno carattere transitorio e sono individuate dalle province nelle oasi e nelle zone di ripopolamento e cattura; in queste zone sono consentite esclusivamente gare cinofile e prove di lavoro almeno di livello regionale; in esse è vietato lo sparo.

4. Le zone B sono permanenti e possono essere individuate in aree anche adiacenti alle zone di tipo A, per una superficie non superiore ai 600 ettari; dette zone sono destinate a tutte le gare dei cani ed al loro allenamento ed in esse è consentito l'uso della pistola a salve.

5. Le province istituiscono le zone per l'addestramento dei cani di cui al punto 6), secondo comma, del precedente art. 6 e alla lettera c2), primo comma, del precedente art. 6-bis; dette zone sono affidate in gestione prioritariamente alle associazioni venatorie riconosciute e funzionano tutto l'anno, ad eccezione dei mesi di aprile e maggio.

6. La giunta regionale, sentite le province, propone al consiglio regionale la regolamentazione delle zone di cui al presente articolo».

Art. 13.

1. L'art. 17 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia*). — 1. Nel quadro della programmazione faunistico-venatoria e sulla base delle proposte provinciali di cui al secondo comma del precedente art. 6, al fine di favorire un esercizio venatorio biologicamente condotto e la massima partecipazione delle categorie sociali interessate alla gestione dell'ambiente, nonché di agevolare l'allevamento estensivo della fauna, la giunta regionale, su proposta degli enti locali competenti per territorio e delle associazioni venatorie riconosciute, autorizza le province a costituire aree faunistiche a gestione sociale della caccia.

2. Gli organi dell'area faunistica a gestione sociale della caccia sono il comitato di gestione e l'assemblea dei soci.

3. La giunta regionale in sede di approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 6, stabilisce la percentuale della superficie agro-forestale da destinare ai territori per la gestione sociale della caccia e ne regola i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni con le quali esistano rapporti di reciprocità, assicurando comunque la priorità ai cacciatori residenti in Lombardia.

4. La giunta regionale autorizza il comitato di gestione ad esigere un contributo di partecipazione in misura uguale per tutti i cacciatori ammessi.

5. Ogni area faunistica da costituirsi preferibilmente in zone vallive, in zone umide, in zone classificate montane, ad eccezione di quelle incluse nella zona faunistica delle Alpi, ed in quelle ad agricoltura svantaggiata, deve avere un'estensione non inferiore ai duemila ettari e non superiore ai cinquemila ettari, con una variazione massima del 10% in relazione alla loro omogeneità territoriale.

6. In ogni area faunistica sono ammessi alla caccia per ogni stagione venatoria i cacciatori che ne facciano richiesta al comitato di gestione entro il 30 novembre dell'anno precedente e che rinuncino ad esercitare ogni forma di caccia nella zona faunistica delle Alpi e nel restante territorio libero della Regione; la rinuncia risulta da un'apposita annotazione sul tesserino venatorio apposta dalla provincia interessata.

7. Il comitato di gestione è tenuto a comunicare alla provincia competente per territorio l'elenco dei cacciatori ammessi.

8. L'esercizio della caccia è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni di selvaggina presenti nel territorio e nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge.

9. L'assemblea dei soci ha facoltà di ridurre all'interno dell'area i tempi, i modi e le forme di caccia, rispetto al calendario venatorio regionale, dandone comunicazione alla provincia competente per territorio.

10. Il numero dei cacciatori ammissibili per l'esercizio venatorio in ogni area, è determinato dalle giunte provinciali nella deliberazione di istituzione, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, stabilito entro il 31 marzo dalla giunta regionale sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente e da indicare nel calendario venatorio.

11. Il comitato di gestione delle aree è nominato dal presidente della provincia su designazione degli enti e delle organizzazioni interessati ed è costituito:

- a) da un rappresentante della provincia, esperto in materia di caccia;
- b) dai rappresentanti dei comuni, esperti in problemi agrofaunistici, nominati a norma del successivo dodicesimo comma;
- c) da tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, territorialmente interessate;

d) da tre rappresentanti scelti tra i soci dell'area aderenti alle associazioni venatorie maggiormente rappresentative e operanti nel territorio da almeno un triennio;

e) da un rappresentante scelto tra le associazioni naturalistiche più rappresentative operanti nel territorio da almeno un triennio.

12. Qualora l'area sia ricompresa totalmente nel territorio di un comune, questi nomina un rappresentante; qualora l'area ricada nel territorio di due soli comuni, questi nominano un rappresentante per ciascuno; qualora l'area ricada nel territorio di tre o più comuni, la nomina di un rappresentante spetta, rispettivamente, a ciascuno dei tre comuni con maggiore superficie territoriale compresa nella area stessa.

13. Il comitato di gestione provvede, entro sei mesi dal suo insediamento, a dotarsi, sulla base di un regolamento tipo predisposto dalla giunta regionale, di un proprio regolamento nel quale devono essere previsti:

a) i piani poliennali di utilizzazione dell'area faunistica per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di selvaggina e di riqualificazione faunistica;

b) l'istituzione e le modalità organizzative, in proprio od in forme associate con altre aree faunistiche, di uno o più centri di allevamento della selvaggina stanziale nonché delle strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento ed all'adattamento in libertà relativa della selvaggina di cui ai piani poliennali;

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della selvaggina naturale.

14. L'attività nelle aree faunistiche è subordinata all'approvazione da parte della provincia competente per territorio del regolamento di cui al comma precedente; nel caso di aree interprovinciali il regolamento è approvato dalla giunta regionale.

15. Le province interessate hanno poteri di vigilanza e controllo sulla regolarità della gestione delle aree faunistiche comprese nel loro territorio.

16. In caso di accertata inadempienza la provincia competente o la giunta regionale può sospendere l'attività di prelievo nell'area al ripristino della consistenza di base indicata nella deliberazione di approvazione del regolamento di gestione».

Art. 14.

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente art. 17-bis:

«Art. 17-bis (*Esercizio controllato dell'attività venatoria*). — 1. La Regione persegue l'obiettivo dell'esercizio controllato dall'attività venatoria su tutto il territorio regionale.

Sin da ora, in attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente art. 6, la giunta regionale sentite le province e la commissione consiliare competente, approva un programma inerente all'istituzione di aree faunistiche a gestione sociale della caccia, in misura anche superiore al 30% della superficie agro-forestale provinciale tenuto conto delle caratteristiche ambientali e delle vocazioni faunistiche dei territori interessati, delle aree a gestione sociale esistenti, nonché del numero dei cacciatori ivi ammessi».

Art. 15.

1. L'art. 18 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Aziende faunistiche ed aziende agro-venatorie*). — 1. Le aziende faunistiche hanno come scopo l'incremento e l'irradiazione della fauna selvatica; a questo fine ciascuna azienda ha l'obbligo di adottare misure e interventi per la salvaguardia e l'estensione degli ambienti naturali nel suo ambito territoriale.

2. Le aziende agro-venatorie hanno come scopo l'allevamento in cattività di selvaggina ed il prelievo della stessa anche a fini venatori, in modo da assicurare un reddito agricolo integrativo; tali aziende devono:

- a) essere situate in territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in zone ad agricoltura svantaggiata.

3. La giunta regionale, sentita la provincia competente per territorio, il comitato regionale della caccia e l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, nonché la commissione consiliare competente, può rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende faunistiche di cui al precedente primo comma in aree di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa selvaggina europea, alla selvaggina vocazionale della collina (pernice rossa, starna e lepre) e alla fauna acquatica delle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitate, purché presentino strutture ed ambienti adeguati.

4. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende faunistiche è presentata dagli enti pubblici o dai privati interessati al presidente della giunta regionale.

5. La giunta regionale, sentita la provincia competente per territorio e il comitato regionale della caccia, nonché la commissione consiliare competente, può rilasciare la concessione per la realizzazione di aziende agro-venatorie.

6. La domanda di concessione per la realizzazione delle aziende agro-venatorie di cui al precedente secondo comma è presentata dai titolari, affittuari o conduttori delle aziende agricole sul territorio delle quali dovrà insistere l'azienda agro-venatoria.

7. Il consiglio regionale dispone con regolamento le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo».

Art. 16.

1. Il quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«4. I ripopolamenti con capi riproduttori di starna e lepre europea, al fine di garantirne la riproduzione, devono essere effettuati nel periodo intercorrente dalla chiusura della caccia alla fauna stanziale al 31 gennaio».

Art. 17.

1. Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dai seguenti commi 1 e 1-bis:

«1. L'esame di abilitazione venatoria si svolge sulle seguenti materie:

a) legislazione vigente riguardante la protezione della fauna e l'esercizio venatorio;

b) zoologia applicata alla caccia con nozioni sulla conoscenza e l'impiego delle razze canine di caccia;

c) armi, munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione, con nozioni di comportamento;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

1-bis. Gli esami sulle precitate materie si svolgono mediante una prova scritta e quiz ed una prova orale in conformità delle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale, fermo restando che:

a) la preparazione e l'esame si effettuano su programma approvato dalla giunta regionale, la quale è autorizzata a predisporre, per favorire la preparazione dei candidati un testo contenente anche i quiz suddivisi per materia, distribuito dalle province al momento della presentazione della domanda;

b) ogni candidato è tenuto a versare alla provincia quale rimborso spese di esame un importo fissato dalla giunta regionale comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione».

Art. 18.

1. Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«1. Ogni provincia istituisce una commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria».

2. Il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«2. La durata in carica della commissione corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale».

3. Il terzo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dai seguenti commi 3 e 3-bis:

«3. Ogni commissione è composta:

a) da un funzionario regionale che la presiede, designato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato;

b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, nominati dalla provincia con voto limitato a quattro, esperti rispettivamente in legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia e cinofilia, tutela della natura e salvaguardia delle colture agricole, zona Alpi ed uso delle armi;

c) da un funzionario della provincia con mansioni di segretario.

3-bis. La nomina degli esperti avviene in base a curriculum attestante per ciascuno le esperienze nelle varie discipline».

Art. 19.

1. All'art. 24 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

«7-bis. La giunta regionale predispone annualmente, d'intesa con l'istituto nazionale di biologia della selvaggina e con l'osservatorio regionale, una scheda dei prelievi della fauna selvatica e cura la elaborazione e la divulgazione dei dati raccolti».

Art. 20.

1. L'art. 25 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Elenco delle specie cacciabili, periodi di caccia e pubblicazione del calendario venatorio). — 1. È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, salvo quanto previsto dal successivo secondo comma.

2. Nel territorio regionale la caccia è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto specificati nei tempi, con i mezzi e nei modi di cui ai successivi articoli 26, 26-bis, 28, 29, 30 e 31:

a) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: merlo; quaglia; tortora;

b) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: gallinelle d'acqua; germano reale; folaga;

c) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero; passera mattugia; passero oltremontana; storno; porciglione; alzavola; canapiglia; fischione; codone; marzaiola; mestolone; moriglione; moretta; beccaccino; colombaccio; frullino; chiurlo; pittima reale; pettegola; donnola; volpe; piviere; combattente;

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico; lepre comune; lepre bianca; lepre sarda; camoscio; capriolo; cervo; daino; muflone; uccelli: pernice bianca; fagiano di monte; gallo cedrone; coturnice; pernice rossa; pernice sarda; starna; fagiano; colino della Virginia;

e) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia;

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 10 marzo: allodola; cesena; tordo bottaccio; tordo sassello; taccola; corvo; cornacchia nera; cornacchia grigia; pavoncella; gazza; ghiandaia;

g) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

3. La giunta regionale, per il calendario venatorio, può conservare nell'elenco, di cui al precedente secondo comma, specie già ammesse dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, o riammesse con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1982 e vietate dalla direttiva CEE n. 79/409, previo parere conforme, obbligatorio e vincolante, dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina; tale parere va richiesto di anno in anno per ciascun calendario venatorio sino all'entrata in vigore della normativa di riordino e di riforma della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

4. È sempre vietato abbattere o catturare:

- a) i tetraonidi, la coturnice delle Alpi e gli ungulati ad eccezione del cinghiale, al di fuori della zona Alpi;
- b) le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo e del daino di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione in zona Alpi;
- c) il cinghiale di età inferiore ad un anno con manto rigato;
- d) le femmine del fagiano di monte e del gallo cedrone.

5. È vietato abbattere o catturare il gallo cedrone; il divieto può essere revocato soltanto su parere conforme, obbligatorio e vincolante, dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

6. L'esercizio venatorio è in ogni caso vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo medie mensili indicate nel calendario venatorio sulla base dell'orario ufficiale dell'Osservatorio astronomico di Brera.

8. Il calendario venatorio relativo all'intero territorio è approvato dalla giunta regionale ed è pubblicato entro il 15 giugno con le integrazioni proposte dalle province per le funzioni loro delegate dalla normativa regionale vigente e trasmesse, entro il 1º giugno, alla giunta stessa».

Art. 21.

1. L'art. 26 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Calendario venatorio*). — 1. In relazione alla necessità di tutelare la fauna stanziale autoctona e la selvaggina migratoria, nonché di salvaguardare particolari coltivazioni agricole specializzate, fino all'entrata in vigore della normativa di riordino e di riforma della legge 27 dicembre 1977, n. 968, o comunque per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il calendario venatorio regionale è approvato secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. L'apertura generale della caccia è fissata alla terza domenica di settembre.

3. La chiusura generale della caccia è fissata al 31 dicembre.

4. Le province, a tutela delle produzioni agricole e per consentire un'adeguata maturazione della fauna stanziale, possono ritardare l'apertura della caccia fino alla prima domenica di ottobre, ferma restando la possibilità di praticare la caccia da appostamento fisso alla fauna migratoria dalla terza domenica di settembre.

5. Con esclusione della zona faunistica delle Alpi, le province possono autorizzare successivamente al 31 dicembre la caccia da appostamento fisso alle specie migratorie indicate annualmente nel calendario regionale, nonché la caccia in forma vagante ad anatidi e limicoli in località predeterminate fino al 10 marzo e al cinghiale fino al 31 gennaio.

6. La caccia agli ungulati, con la sola esclusione del cinghiale, è svolta in forma esclusiva e selettiva, fermo restando che la caccia al capriolo e al cervo si chiude il 1º novembre e quella al camoscio il 15 dicembre.

7. La caccia nel territorio della zona Alpi è disciplinata dalle particolari disposizioni limitative previste nel regolamento di cui al successivo art. 38.

8. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, non può usufruire di più di cinquantacinque giornate complessive di caccia nella stagione venatoria, per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria nel periodo ottobre/novembre».

Art. 22.

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente art. 26-bis:

«Art. 26-bis (*Caccia di specializzazione*). — 1. La caccia di specializzazione consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi consentiti e si esercita in conformità alle norme da approvarsi dal consiglio regionale entro il 31 dicembre 1988.

2. Chi esercita la caccia in zona Alpi in forma vagante non può svolgere nel restante territorio regionale, libero all'esercizio venatorio, altra attività venatoria sino al 1º novembre.

3. Chi esercita la caccia nelle aree a gestione sociale della caccia non può svolgere altra attività venatoria nel restante territorio regionale libero all'esercizio venatorio e nella zona faunistica delle Alpi».

Art. 23.

1. Il primo comma dell'art. 28 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«1. La caccia è consentita con l'uso del fucile con canne ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore che non possa contenere più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri».

Art. 24.

1. Dopo il primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. L'accertamento e la certificazione delle caratteristiche sopra indicate sono delegati ai comuni competenti per territorio fino al 31 dicembre 1988; entro tale data la giunta regionale emana disposizioni relative alle caratteristiche tipologiche dei predetti appostamenti».

Art. 25.

1. L'art. 34 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Cattura di fauna selvatica*). — 1. La cattura di fauna selvatica è ammessa a scopi scientifici e, fino al 31 dicembre 1990, per uso controllato di richiami vivi limitatamente alle specie cacciabili previste dal precedente art. 25.

2. Gli impianti di cattura ancora attivi dovranno essere ridotti del dieci per cento e il prelievo di presicci del venticinque per cento per la stagione venatoria 1988-89; gli impianti di cattura dovranno essere chiusi definitivamente entro il 31 dicembre 1990.

3. La Regione rileverà una parte degli impianti di cattura per adibirli a stazioni avifaunistiche, dipendenti dall'Osservatorio di cui al precedente art. 11-bis e gestite da personale specializzato incaricato dalla Regione; l'acquisizione degli impianti avverrà, sentito il parere delle province, in base a criteri di opportunità nella dislocazione, nella dimensione e nella pianificazione paesistica.

4. La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, può accordare a scopo di studio ad esperti di zoologia ed a personale qualificato addetto ai gabinetti scientifici, ai giardini zoologici ed ai parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

5. La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, può inoltre autorizzare di volta in volta, a scopo di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da enti ed associazioni di studio ornitologici per le attività di inanellamento e di imbalsamazione di animali da utilizzare per scopi di istruzione, persone specializzate indicate dai musei, istituti scientifici ed universitari, e, per gli scopi di istruzione previsti dal precedente art. 22, persone indicate dalle province, a catturare ed utilizzare esemplari delle specie indicate nei commi precedenti.

6. È fatto obbligo a chi uccide cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'istituto nazionale di biologia della selvaggina o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto istituto».

Art. 26.

1. All'art. 35 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

«2-bis. L'attività di allevamento di cui alla presente legge svolta nell'ambito dell'azienda agricola è da considerarsi, ai fini della legislazione regionale, agricola a tutti gli effetti.

2-ter. I detentori segnalano alle province competenti per territorio la detenzione di esemplari di civetta (*Athene noctua*) a fini amatoriali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; le province provvedono tempestivamente all'inanellamento degli esemplari segnalati e all'acquisizione, a fini scientifico-conservazionistici, degli esemplari non segnalati entro il termine suddetto».

Art. 27.

1. L'art. 36 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Controllo della fauna*). — 1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui al precedente art. 25, secondo comma, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente in materia di caccia se delegato, provvede inoltre, ed in via d'urgenza, al controllo delle specie faunistiche nel caso in cui moltiplicandosi eccessivamente, arrecano grave danno all'agricoltura, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, ovvero nel caso in cui mettano in pericolo la salute e la sicurezza pubbliche.

3. Tale controllo, a cura delle guardie provinciali, deve comunque essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina o dell'osservatorio regionale di cui al precedente art. 11-bis».

Art. 28.

1. Alla lettera b) del primo comma dell'art. 37 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 dopo le parole «nelle oasi di protezione» sono aggiunte le parole, «ad eccezione della selezione degli ungulati».

2. Alla lettera d) del primo comma dell'art. 37 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole:

«di macchine agricole in azione».

3. Le lettere k), l), n) e q) del primo comma dell'art. 37 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

«k) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui al precedente art. 34;

l) usare richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono, ovvero usare richiami vivi accecati o mutilati; sono da considerare mutilati i volatili con penne staccate, oppure zoppicanti, oppure privi di un arto, oppure legati per le ali, o comunque resi inabili al volo, oppure cui sia stato accorciato il becco, oppure ammalati;

n) usare specie animali per tiro a volo;

q) commerciare e detenere per la vendita uccelli vivi al di fuori delle previsioni di cui ai precedenti articoli 34 e 35, nonché commerciare e detenere per la vendita uccelli morti e parte di essi, escluse le seguenti specie:

germano reale; pernice rossa; starna; fagiano; colombaccio; quaglia, colino della Virginia».

4. All'art. 37 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 sono aggiunte, alla fine le seguenti lettere v-bis) e v-ter):

«v-bis) l'uso della civetta (*Athene noctua*) come zimbello;

v-ter) l'uso di fucile semiautomatico o a ripetizione con caricatore che contenga più di due cartucce».

Art. 29.

1. Il settimo comma dell'art. 38 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«7. Il presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'istituto di biologia della selvaggina, può, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, autorizzare nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto dei piani annuali di abbattimento, la caccia del capriolo a partire dal 1° giugno, del cervo dal 1° settembre ed ai camosci sino alla seconda domenica di dicembre secondo il regolamento predisposto dalle province competenti ed approvato dalla giunta regionale stessa».

2. Dopo l'ottavo comma dell'art. 38 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 sono aggiunti i seguenti commi 8-bis e 8-ter:

«8-bis. A partire dall'annata venatoria 1989-90 coloro che intendano essere ammessi alla caccia in zona Alpi sono tenuti a superare un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche venatorie relative alla zona Alpi stessa, da sostenersi presso una delle province territorialmente interessate avanti alla commissione di cui al precedente art. 23.

8-ter. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma precedente coloro i quali siano stati ammessi all'esercizio della caccia in zona Alpi nelle annate venatorie precedenti».

Art. 30.

1. L'art. 39 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Fondi chiusi e tutela delle colture agricole*). — 1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m 1,50 e la larghezza di almeno m 3.

2. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

3. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

4. Ai fini della tutela del ruolo primario dell'agricoltura e della salvaguardia delle connesse attività produttive, l'esercizio venatorio è vietato nei terreni in attività di coltivazione.

5. Si considerano in attività di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive, dalla vegetazione al raccolto, secondo le specifiche indicazioni da prevedersi nel calendario venatorio regionale;

b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto e di serra;

c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di almeno tre anni;

d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e) i vigneti, i frutteti e gli oliveti specializzati aventi le caratteristiche indicate nel calendario venatorio regionale.

6. Per la protezione delle colture sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei conduttori interessati, la cattura di selvaggina da effettuarsi a cura delle province.

7. È vietato inoltre l'esercizio venatorio negli allevamenti intensivi ed in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca e della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle esenti da tasse regionali».

Art. 31.

1. L'art. 40 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Fondi per la tutela della produzione agraria*). — 1. I danni arrecati dalle specie selvatiche alle produzioni agricole nonché ai privati sono risarciti anche mediante polizze assicurative.

2. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina e nel territorio libero ivi compresa la zona faunistica delle Alpi.

3. Fa carico ai rispettivi concessionari od agli organismi preposti alla gestione il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistiche, nelle aziende agro-venatorie, nelle zone per l'addestramento e per le gare cinofile e nelle aree faunistico-omogenee a gestione sociale della caccia.

4. Per far fronte a tali danni sono istituiti a cura della Regione e delle province fondi destinati ai risarcimenti ed alla prevenzione, ai quali devono affluire le quote dei proventi di cui al secondo comma del successivo art. 41 ed il contributo regionale previsto alla lettera b), primo comma, del successivo art. 43.

5. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede a disciplinare il funzionamento dei fondi di cui al comma precedente ed i meccanismi risarcitori».

Art. 32.

1. L'art. 41 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Sanzioni*). — 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente art. 22, settimo comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire quattromilioni e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente art. 1, comma quarto;

e) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, rapportata alla rilevanza faunistica delle specie, per chi esercita la caccia su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia, ovvero con mezzi non consentiti, vischio compreso; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire duemilioni e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni e la revoca della licenza e la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 33 e 34;

g) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per chi esercita la caccia senza aver versato le tasse di concessione regionale previste dal successivo art. 44 o senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire duecentomila per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale o gli adempimenti ivi previsti;

i) la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire centomila per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia, la polizza di assicurazione e il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca i documenti entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire diecimila a lire centomila per chi viola la disposizione di cui al precedente art. 34, ultimo comma;

m) la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione per chi viola le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del precedente art. 35;

n) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. I proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dalle province nel cui territorio è stata contestata la violazione; una quota degli stessi è destinata dalle province al fondo previsto dal precedente art. 40.

3. Va sempre applicata oltre alla sanzione pecuniaria anche la sanzione inerente alla sospensione, esclusione o revoca della licenza, ove prevista.

Art. 33.

L'art. 42 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 42 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative e sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia). — 1. Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono irrogate dal presidente della provincia con le procedure previste dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

2. La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti alle lettere d) e f) del precedente art. 41; nei casi previsti dalle lettere b), c) ed e) dello stesso articolo, è ammesso il rinnovo della licenza con le modalità di cui al precedente art. 22 a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.

3. La proposta di sospensione o di revoca, anche definitiva della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della provincia e presentata al Questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca, anche definitiva, della concessione.

4. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 5, sono restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'effettuata oblazione».

TITOLO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

1. In sede di prima attuazione della presente legge la giunta regionale delibera gli indirizzi per la redazione delle proposte delle province e dei consorzi comprensori di Lecco e di Lodi, di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 come sostituito dal precedente art. 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Le proposte di cui al comma precedente sono trasmesse alla Regione entro centottanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione della giunta regionale ivi prevista.

3. Le province che si sono dotate nel corrente anno del piano agro-faunistico ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, sono tenute ad aggiornarlo o ad integrarlo entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 35.

1. In sede di prima attuazione della presente legge e nelle more delle procedure di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale il consiglio regionale approva il primo progetto di cui all'art. 6-*quater* della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, aggiunto dal precedente art. 7, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

1. Il programma di cui al secondo comma dell'art. 17-*bis* della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, aggiunto dal precedente art. 14, è approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sulla conformità alle finalità della presente legge dell'applicazione della caccia di specializzazione di cui all'art. 26-*bis* della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, aggiunto dal precedente art. 22, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia di esercizio venatorio tendenti a vincolare il cacciatore ad un determinato territorio.

Art. 38.

1. Le aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 39.

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva entro centoventi giorni tutti i regolamenti attuativi previsti dalla presente legge.

2. Fino alla emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni regolamentari emanate per l'attuazione della legge 31 luglio 1978, n. 47 non contrastanti con le norme della presente legge.

Art. 40.

1. Il consiglio regionale disciplina la delega delle province di tutte le funzioni amministrative connesse con gli adempimenti della presente legge, in coerenza con le disposizioni generali della normativa regionale sulle deleghe e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

1. La presente legge resta in vigore fino all'entrata in vigore della normativa di riordino e di riforma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e, comunque, per non più di cinque anni dalla data della promulgazione della legge regionale stessa.

Art. 42.

1. Sono abrogati gli articoli 7 (Piano territoriale venatorio comprensoriale), 10 (Consulta comprensoriale della caccia), 27 (Calendario venatorio nel territorio della zona faunistica delle Alpi, 49 (Piani agro-faunistici venatori) della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 agosto 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 1988 e vista dal commissario del Governo con nota del 6 agosto 1988 prot. n. 22202/1720).

89R0054

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1988, n. 42.

Contributi straordinari ai comuni di S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Melegnano e Cerro al Lambro per il quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Melegnano.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 22 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In relazione alla necessità di completare con urgenza la realizzazione del quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Melegnano, la Regione, in via straordinaria, concede contributi in capitale fino al 100% delle spese ammissibili.

a) Tali contributi, entro il limite massimo di lire 3.000 milioni per l'anno 1988, possono essere assegnati nelle seguenti misure:

a1) lire 800 milioni al comune di Cerro al Lambro per opere di bonifica della discarica «ex Saronio»;

a2) lire 400 milioni al comune di Melegnano per opere di bonifica della discarica «ex Saronio»;

a3) lire 1.800 milioni al comune di San Donato Milanese per opere di demolizione e di ricostruzione delle abitazioni.

b) Per il 1989 i contributi possono assommare a lire 2.500 milioni, da destinarsi ai comuni di San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Cerro al Lambro per opere di ricostruzione e opere accessorie di viabilità, nonché di riassetto territoriale e ambientale connesse al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Melegnano.

2. Gli importi ammessi a contributo sono da intendersi al lordo di spese per progettazione, oneri fiscali, imprevisti ed eventuali revisioni prezzi.

Art. 2.

1. L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1 è disposta con unica deliberazione della giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della formale richiesta da parte dei comuni.

2. Ai fini della concessione del contributo i comuni, a pena di decadenza, devono far pervenire al settore trasporti e mobilità della giunta regionale, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la deliberazione di approvare dei progetti d'intervento, relativi alle opere di cui al precedente art. 1, corredate da:

a) i progetti esecutivi degli interventi di cui alle lettere a1), a2), e b) del primo comma del precedente art. 1;

b) un programma d'intervento per la demolizione, la ricostruzione e/o il reperimento delle strutture abitative di cui alla lettera a3) del primo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

1. L'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 1, avviene con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai trasporti e mobilità, se delegato, con le seguenti modalità:

a) in relazione agli interventi di cui alle lettere a1), a2) e b) del primo comma del precedente art. 1, nella misura massima del 50% dell'importo riconosciuto ammissibile dalla giunta regionale a seguito della presentazione del progetto definitivo; il saldo a seguito della presentazione della certificazione di collaudo;

b) per gli interventi di cui alla lettera a3) del primo comma del precedente art. 1, nella misura massima del 50% dell'importo riconosciuto ammissibile dalla giunta regionale all'atto della presentazione del programma e sulla base delle obbligazioni assunte dal comune; nella misura del 35%, a seguito della certificazione delle spese sostenute con l'anticipazione suddetta; il saldo, previa certificazione di abitabilità delle nuove strutture abitative.

Art. 4.

1. I contributi di cui al precedente art. 1 non possono essere utilizzati per gli stessi scopi per i quali sono stati già erogati dalla regione contributi con precedenti leggi regionali, ad eccezione dei contributi già concessi ai sensi della legge regionale 29 novembre 1979, n. 69, concernente «Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21 "Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto"».

Art. 5.

1. Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per il biennio 1988-1989, la spesa complessiva di lire 5.500 milioni di cui:

a) lire 3.000 milioni per il 1988;

b) lire 2.500 milioni per il 1989.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del precedente primo comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente primo comma, trovano copertura nel bilancio pluriennale 1988/1990, parte seconda «Spese per i programmi di sviluppo» al seguente progetto:

a) 4.2.1.5 «Interventi collaterali relativi al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Melegnano», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi» per lire 3.000 milioni per l'anno 1988 e per lire 2.500 milioni per l'anno 1989.

4. Al finanziamento dell'onere per il 1988, pari a lire 3.000 milioni, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione, per pari quota, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

5. In conseguenza delle determinazioni assunte dal primo comma del precedente art. 1 e dal precedente primo comma, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, sono apportate le seguenti variazioni:

A. Stato di previsione delle spese parte II istituzione di nuovi capitoli. Alla parte II, ambito 4, settore 2, obiettivo 1, progetto 5, sono istituiti i seguenti capitoli:

a) cap. 2.4.2.1.5.2528 «Contributo in capitale al comune di Cerro al Lambro per opere di bonifica della discarica ex Saronio» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 800 milioni;

b) cap. 2.4.2.1.5.2529 «Contributo in capitale al comune di Melegnano per opere di bonifica della discarica ex Saronio» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 400 milioni;

c) cap. 2.4.2.1.5.2530 «Contributo in capitale al comune di San Donato Milanese per demolizioni e ricostruzione delle abitazioni conseguenti al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Melegnano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.800 milioni.

6. In conseguenza della determinazione di cui alla lettera b) del precedente art. 1, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, saranno apportate le seguenti variazioni:

a) sarà istituito il cap. 2.4.2.1.5.2531 «Contributi in capitale ai comuni di San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Cerro al Lambro per opere di ricostruzione e opere accessorie di viabilità nonché di riassetto territoriale e ambientale connesse al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Melegnano» con la dotazione finanziaria di competenza di lire 2.500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 agosto 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota dell'8 agosto 1988 prot. n. 21502/1738).

89R0055

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 43.

Piano territoriale di coordinamento del parco delle Groane.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 34 del 25 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco delle Groane

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31, concernente «Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane», dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, concernente

«Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, concernente «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni», e dell'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», è approvato il piano territoriale di coordinamento del parco delle Groane, costituito dai seguenti elementi:

a) relazione (allegato A);

b) tavole di piano (allegato B) relative a:

b1) «Il parco delle Groane nel quadro del verde regionale» - tav. n. 1 (scala 1:100.000);

b2) «Perimetro del parco» - tavv. n. 2/a/b/c (scala 1:5.000);

b3) «Inquadramento e viabilità» - tav. n. 3 (scala 1:25.000);

b4) «Il terrazzo morfologico. Vincoli idrogeologici» - tav. n. 4 (scala 1:25.000);

b5) «Stato di fatto» - tavv. n. 5/a/b/c (scala 1:5.000);

b6) «Planimetria di piano» - tavv. n. 6/a/b/c (scala 1:5.000), come modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate;

c) norme tecniche di attuazione (allegato C).

Art. 2.

Esercizio attività venatoria

1. Nell'ambito territoriale del parco delle Groane per l'esercizio dell'attività venatoria si applica la regolamentazione allegata alla presente legge comprensiva della cartografia (scala 1:25.000).

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 19 agosto 1988 prot. n. 22502/1800).

(Omissis).

89R0056

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	8.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.